

STATUTO
(le case fanno un agglomerato urbano ma solo i cittadini fanno la città)

I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art.1 Denominazione.

Il giorno 25 marzo 2009, in Roma, è stato costituito il **Comitato di Quartiere Casal Bertone**.

Il Comitato non ha una sede definitiva e verrà ospitato di volta in volta in sedi da stabilire fino all'ottenimento di una sede definitiva.

Art.2 Scopi, finalità e durata.

Il **Comitato di Quartiere Casal Bertone** è senza fini di lucro, antifascista, apartitico e fa riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.

Il **Comitato di Quartiere Casal Bertone** si propone di migliorare la qualità della vita e la condizione sociale e culturale del quartiere promuovendo ogni iniziativa ritenuta utile dal comitato stesso impedendo l'esclusivo prevalere di interessi economici. Promuove e sviluppa lo scambio di idee e progetti per lo sviluppo del territorio. Promuove iniziative per il miglioramento della vita quotidiana.

Promuove la valorizzazione del territorio attraverso la memoria storica del quartiere e della sua origine.

Promuove e sviluppa il consumo critico attraverso una economia sostenibile.

Promuove e sviluppa iniziative e progetti legati allo sport popolare, alla conoscenza dello sport per tutti.

Promuove e sviluppa progetti per i lavori socialmente utili, per creare forme di autonomia territoriale legati alla mobilità, al fabbisogno energetico rinnovabile per uno sviluppo ecosostenibile del quartiere.

Promuove e sostiene ogni potenziamento e recupero degli spazi verdi nel quartiere.

Promuove e sostiene progetti e iniziative sul recupero degli spazi abbandonati per un giusto rimpiego per il sociale.

Sostiene e promuove spazi e sportelli di informazione sui disagi giovanili.

Si impegna in iniziative di solidarietà e in progetti per i popoli più deboli e oppressi che lottano contro ogni forma di dittatura.

La presente iniziativa rimane aperta a chiunque (singolo o associazione) condivida i principi ispiratori del Comitato e sottoscriva il documento per adesione.

Il Comitato di quartiere "Casal Bertone" ha durata illimitata e può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

II - I SOCI.

ART.3 Composizione del Comitato.

Possono far parte del comitato le persone fisiche, le persone giuridiche, enti ed associazioni che siano interessati all'attività del comitato e ne condividano scopi e finalità. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;

Sono soci fondatori coloro che riconoscendosi nei fini del comitato ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo del comitato. Fanno parte di diritto del consiglio direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini del comitato e sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari. La sola distinzione è data dalla quota associativa.

ART. 4 Diritto di recesso o esclusione.

Il rapporto associativo si può interrompere per recesso o esclusione del socio.

Il socio può recedere dal comitato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio può essere escluso dal comitato per i seguenti motivi:

- in caso di mancato pagamento della quota sociale
- per violazione alle norme dello statuto
- per aver tenuto un comportamento sconveniente tale da gettare discredito sul comitato e sui soci.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non potrà essere restituita né potrà essere trasmessa e il socio perderà automaticamente tutti i diritti, i doveri, le qualifiche e le cariche sociali.

III - ORGANI SOCIALI.

Art. 5 Organi sociali.

Gli organi del comitato sono:

- l'Assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere ricoperte da iscritti a partiti.

Art. 6 L'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante del comitato.

Si può riunire in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Pertanto delibera :

- sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario del comitato;
- sul bilancio di previsione;
- sull'entità della quota associativa e sul termine di pagamento;
- sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l'eventuali modifiche del presente statuto (con eccezione del presente articolo) che devono essere approvate dai 3/4 (tre quarti) dei soci ;

- sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del presidente. Può richiedere la convocazione dell'assemblea ordinaria anche 1/5 (un quinto) dei soci.

La convocazione avviene tramite e_mail o telefono e l'avviso viene inviato al meno 10 giorni prima.
Nel corso dell'assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti dall'ordine del giorno.

ART. 7 Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è formato da 11 Consiglieri, il suo mandato dura 3 (tre) anni. All'atto dell'elezione provvede a nominare il presidente, il vice presidente e il segretario.

ART. 8 Presidente e Vicepresidente.

Al presidente spetta la rappresentanza del comitato.

In caso di dimissioni o di impossibilità di essere presente del presidente ne fa le veci a tutti gli effetti il vicepresidente fino alla fine del mandato del consiglio direttivo di cui fa parte.

Le cariche di presidente e vicepresidente scadono con quelle del consiglio direttivo di cui fanno parte.

ART.9 Segretario.

Il segretario verbalizza le decisioni prese nell'assemblea e nel consiglio direttivo. Il segretario è responsabile del registro dei soci, provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci. Inoltre è responsabile anche di eventuali mailing list e di pubbliche relazioni che l'attività del comitato richiede. Il segretario, in accordo con il consiglio direttivo, ha la facoltà di creare apposite commissioni operative, coordinate da un responsabile aggiunto, allo scopo di organizzare al meglio le attività del comitato. Non è necessario che tali commissioni siano composte da consiglieri.

La carica di segretario scade con quella del consiglio direttivo.

Art. 10 Collegio dei garanti.

Il collegio dei garanti si occupa del rispetto dello statuto e delle decisioni prese in assemblea. E' composto da 3 (tre) soci ed è nominato in seno al consiglio direttivo. Le cariche del collegio dei garanti scadono con quella del consiglio direttivo.

IV - NORME FINALI

Art.11 Scioglimento.

Il comitato si può sciogliere nei seguenti casi:

- se il numero dei soci ordinari è inferiore a 3;
- su delibera dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento del comitato, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o fini di pubblica utilità .